



PROVINCIA DI COMO

SETTORE CACCIA

PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO VENATORIO IN ZONA ALPI E NEL RESTANTE TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI COMO

(Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Decreto Legislativo 18.06.2000, n. 267 - L.R. 16 agosto 1993, n. 26 e succ. mm. e ii. - R.R. 4 agosto 2003 n. 16 - D.G.R. 18 luglio 2003, n. VII/13699 - L.R. 28 luglio 2004, n. 118, L.R. 22 febbraio 2007, n. 49)

STAGIONE VENATORIA 2015-2016

L'esercizio venatorio nel territorio della Provincia di Como per la stagione venatoria 2015-2016 è così disciplinato:

1) Territorio non compreso nella Zona Faunistica delle Alpi

(art. 27, comma 6, L.R. 26/93)

A) Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.)

Il territorio non compreso nella Zona Faunistica delle Alpi ma ad essa contiguo, è classificato "collinare pedemontano" ed è suddiviso negli A.T.C. denominati: 1) Olgiatese; 2) Canturino, i cui confini sono indicati nel Piano Faunistico-Venatorio approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 2 del 22 gennaio 2014.

B) Addestramento cani

Al fine di consentire un adeguato sviluppo della fauna stanziale e per garantire una maggiore tutela delle produzioni agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito da mercoledì 19 agosto a domenica 13 settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 7.00 alle ore 13.00. Tale attività potrà svolgersi solo nell'A.T.C. al quale si è iscritti.

Restano esclusi i terreni in attualità di coltivazione e quelli recentemente rimboschiti e regolarmente tabellati nonché le Oasi di Protezione e le Zone di Ripopolamento e Cattura. Il cacciatore che intende praticare l'addestramento e l'allenamento dei cani deve essere in possesso del tesserino regionale e del tesserino inserto con l'indicazione dell'A.T.C., unitamente alle ricevute del versamento.

C) Calendario

L'apertura della caccia in forma vagante è fissata al 20 settembre.

In entrambi gli A.T.C., nei mesi di settembre e ottobre l'esercizio venatorio in forma vagante è consentito per tre giorni a scelta per la caccia alla migratoria senza l'uso del cane, mentre la caccia alla stanziale con l'uso del cane potrà svolgersi esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica. Posteriormente al 25 ottobre la caccia in forma vagante, sia alla stanziale che alla migratoria anche con l'uso del cane, potrà svolgersi per tre giorni settimanali a scelta.

Al fine di tutelare i soggetti di lepre comune immessi sul territorio a scopo di ripopolamento, in entrambi gli A.T.C. l'esercizio venatorio alla fauna stanziale è comunque vietato posteriormente al 31 dicembre.

In entrambi gli A.T.C., posteriormente all'8 dicembre la caccia alla volpe con il cane segugio potrà essere svolta sino alla prima operazione di ripopolamento della lepre comune, dopodiché sarà consentita unicamente con il cane da tana.

Previa presentazione di apposito piano di battuta preventivo da presentarsi entro e non oltre 7 giorni prima della battuta, entro aree preindividuate dell'A.T.C. Canturino ed in giorni predefiniti non superiori a due giorni settimanali, potrà essere effettuato il prelievo della volpe nel mese di gennaio, anche con l'utilizzo del cane segugio, da parte di cacciatori organizzati in squadre anche superiori a tre componenti, purché nominativamente autorizzati dal Servizio Caccia provinciale su proposta del locale Comitato di Gestione. Nell'A.T.C. Olgiatese tale caccia verrà praticata con un massimo di n. 6 cani da tana e n. 5 cacciatori oltre il conduttore.

Sulla base del successo riproduttivo stagionale che sarà rilevato nel contesto dei censimenti tardo-estivi, l'apertura della caccia alla fauna stanziale potrà essere posticipata – sentito il locale Comitato di Gestione e anche limitatamente a singole aree - con apposita determina dirigenziale successiva all'approvazione del presente calendario.

La chiusura della caccia alla femmina del fagiano è disposta a partire dall'8 dicembre; il prelievo della starna e della pernice rossa è vietato a partire dall'8 dicembre.

Nel mese di gennaio è vietato l'uso del cane per la caccia vagante all'avifauna migratoria.

Ad esclusione dei giorni di silenzio venatorio, la caccia da appostamento fisso è consentita dal 20 settembre alla fine di gennaio per tre giorni settimanali a scelta, mentre dal 1° di ottobre al 30 novembre tale pratica potrà essere

consentita per cinque giorni settimanali, previa acquisizione del parere dell'I.S.P.R.A ai sensi dell'art. 40, comma 8, della L.R. 26/1993.

D) Orario

La caccia da appostamento fisso è consentita secondo gli orari definiti dalle specifiche disposizioni regionali desunti dall'Osservatorio Astronomico di Brera, mentre la caccia in forma vagante, ad eccezione di quanto successivamente specificato, è consentita secondo i seguenti orari:

- dal 20 al 28 settembre: dalle ore 7.00 alle ore 18.30;
- dal 29 settembre al 11 ottobre: dalle ore 7.30 alle ore 18.30;
- dal 12 al 25 ottobre: dalle ore 7.30 alle ore 18;
- dal 26 ottobre al 15 novembre: dalle ore 7.00 alle ore 16.30;
- dal 16 novembre al 27 dicembre: dalle ore 7.30 alle ore 16.30;
- dal 28 dicembre al 10 gennaio: dalle ore 7.30 alle ore 17.00;
- dal 11 al 31 gennaio: dalle ore 7.30 alle ore 17.00.

La caccia in forma vagante per l'avifauna acquatica senza l'uso del cane è consentita secondo gli orari regionali desunti dall'Osservatorio Astronomico di Brera nell'A.T.C. Olgiatese nonché lungo le fasce fino a 100 mt dalla battigia nelle zone umide di Pomellasca, Zocc di Peric e del Fiume Seveso ricadenti nell'A.T.C. Canturino.

L'esercizio venatorio è precluso, negli ATC Canturino e Olgiatese, dopo le ore 13.00 nei seguenti giorni, in cui saranno effettuati i rilasci di avifauna ripopolabile: 10 ottobre, 24 ottobre, 7 novembre e 28 novembre.

E) Limitazioni al prelievo venatorio

Per ogni giornata di caccia il caniere complessivo non può superare i 2 capi di selvaggina stanziale e i 30 di selvaggina migratoria; in particolare non possono essere superati i limiti di prelievo di seguito esposti.

- lepre comune: 1 capo giornaliero - 2 capi annui (3 capi annui nell'A.T.C. Canturino);
- starna: 1 capo giornaliero - 6 capi annui;
- pernice rossa: 1 capo giornaliero - 6 capi annui;
- fagiano: 2 capi giornalieri - 20 capi annui;
- volpe: 2 capi giornalieri - 24 capi annui;
- beccaccia: 2 capi giornalieri - 20 capi annui;
- altre specie di avifauna migratoria: 30 capi giornalieri, con il limite di 10 capi tra Palmipedi e Trampolieri.

Nel corrente anno venatorio la caccia alla Lepre comune sarà soggetta ad un piano di prelievo che verrà definito posteriormente ai censimenti tardo-estivi e comunque entro la fine di settembre, in misura non superiore al 50% della consistenza stimata.

Il prelievo della lepre comune comporta l'obbligo di compilazione di una cartolina di prelievo, da far pervenire al rispettivo Comitato di gestione entro e non oltre 24 ore dall'avvenuto prelievo, il cui comitato dovrà inoltrare immediatamente l'aggiornamento degli abbattimenti all'ufficio caccia. La caccia termina al raggiungimento del numero di capi previsto dal rispettivo piano di prelievo, fatta salva la possibilità di chiusura anticipata della caccia alla lepre comune qualora emergesse, dalla verifica del rapporto giovani/adulti risultante dalle schede di abbattimento del leporide e/o dalla valutazione degli indici cinegetici relativi alle prime settimane di caccia, una situazione particolarmente sfavorevole.

E' inoltre obbligatorio procedere alla consegna della zampa destra anteriore di ogni capo di Lepre comune abbattuto, da effettuarsi presso il Comitato di Gestione. E' inoltre prevista la consegna facoltativa dell'ala destra di ogni capo di Beccaccia, da effettuarsi presso il Comitato di Gestione del locale A.T.C. o direttamente al Servizio Faunistico provinciale.

Il cacciatore in forma vagante è tenuto alla compilazione del tesserino venatorio regionale nonché del tesserino inserto o delle schede riepilogative di prelievo, in adempimento a quanto previsto dal Comitato di Gestione del locale A.T.C.

Ogni singolo cacciatore potrà svolgere l'attività venatoria con un massimo di n. 3 cani da ferma.

Seguono al paragrafo "3)" le disposizioni finali comuni, valide anche per il territorio ricadente in Zona Alpi.

2) Zona Faunistica delle Alpi (art. 27, comma 5, L.R. 26/93)

A) Comprensori Alpini di Caccia (C.A.C.)

Il territorio della Zona Faunistica delle Alpi è suddiviso nei seguenti Comprensori Alpini di Caccia: 1) Penisola Lariana; 2) Prealpi Comasche; 3) Alpi Comasche, i cui confini sono indicati nel Piano Faunistico-Venatorio approvato dal Consiglio Provinciale in seduta n. 2 del 22 gennaio 2014.

Tale territorio è suddiviso in Zona di Maggior Tutela e in Zona di Minor Tutela. I C.A.C. Penisola Lariana e Prealpi Comasche ricadono interamente in Zona di Minor Tutela.

B) Addestramento cani

L'addestramento e l'allenamento dei cani sono permessi in Zona di Minor Tutela dal 23 agosto al 16 settembre, nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

L'addestramento dei cani è consentito solo nel C.A.C. a cui si è iscritti. Restano esclusi i terreni in attualità di coltivazione e quelli recentemente rimboschiti e regolarmente tabellati, nonché le Oasi di Protezione e le Zone di Ripopolamento e Cattura; inoltre l'addestramento dei cani è vietato nelle Zone Speciali ove tale attività non è esplicitamente prevista. Il cacciatore che intende praticare l'addestramento e l'allenamento dei cani deve essere in possesso del tesserino regionale e del tesserino inserto con l'indicazione del Comprensorio assegnato, unitamente alle ricevute del versamento.

E' vietato l'addestramento dei cani in Zona di Maggior Tutela (C.A.C. Alpi Comasche).

Nel C.A.C. Alpi Comasche, ai cacciatori di cui alla lett. E, punti 2) e 3), in regola con il versamento per la Zona di Maggior Tutela, è consentito l'uso del cane, senza il fucile, dal 23 agosto al 16 settembre, nei giorni di mercoledì e domenica, per effettuare una verifica della consistenza faunistica nella Zona di Maggior Tutela. Tale attività sarà consentita, previa segnalazione della propria disponibilità al Comitato di Gestione, esclusivamente ai cacciatori nominativamente autorizzati in possesso dell'apposito permesso (scheda di censimento vistata dal responsabile della locale Sezione); i cacciatori abilitati alla verifica previa comunicazione preventiva dei nominativi, dovranno inoltre attenersi alle disposizioni impartite dal Servizio Faunistico provinciale di concerto col Comitato di Gestione.

Nello stesso comprensorio potrà inoltre essere concessa, ad un numero limitato di cacciatori, la possibilità di effettuare alcune verifiche di censimento in Zona di Maggior Tutela o all'interno delle Zone Speciali individuate dal vigente Piano Faunistico-Venatorio nelle giornate 20, 23, 27 e 30 settembre, sulla base dei criteri sopraindicati e previa rinuncia ad esercitare la caccia nei giorni stessi.

Nel periodo intercorrente tra il 16 novembre e il 31 dicembre, in date da stabilirsi, potranno altresì svolgersi alcune ulteriori verifiche delle residue consistenze faunistiche con l'uso del cane, sotto il diretto coordinamento del Servizio venatorio provinciale e dei Comitati di Gestione.

La mancata partecipazione alle giornate obbligatorie di censimento nel C.A.C. Alpi Comasche potrà comportare per i cacciatori di cui alla successiva lett. E, p.ti 2) e 3), l'esclusione all'esercizio venatorio durante le prime giornate di caccia.

C) Calendario

In Zona di Maggior Tutela (CAC Alpi Comasche) l'esercizio venatorio in forma vagante è consentito nei giorni di mercoledì e domenica, dal 4 ottobre al 18 novembre, ad eccezione della caccia alla beccaccia nelle Zone Speciali appositamente individuate, ove la stessa potrà protrarsi sino alla fine di novembre, anche con l'integrazione di una giornata settimanale a scelta.

La caccia in Zona di Maggior Tutela sarà sospesa in ogni sua forma alla conclusione dai piani di prelievo dei galliformi alpini, salvo che nelle Zone Speciali per la caccia alla beccaccia; vi sono inoltre ammessi oltre tale data e sino al completamento del piano di prelievo della lepre comune, i cacciatori di cui al p.to 2) par.fo E.

In Zona di Minor Tutela, la caccia alla fauna stanziale è consentita nei giorni di mercoledì e domenica, dal 20 settembre al 25 novembre; per l'avifauna migratoria l'esercizio venatorio in forma vagante è consentito per tre giorni settimanali a scelta, compresi quelli in cui si effettua la caccia alla fauna stanziale, dal 20 settembre al 31 dicembre.

La caccia con il cane da ferma è consentita sino al 7 dicembre per la sola beccaccia, salvo che nelle Zone Speciali per la caccia alla beccaccia appositamente individuate, ove si protrarrà sino al 31 dicembre.

La caccia da appostamento fisso in Zona di Minor Tutela è consentita dal 20 settembre al 31 gennaio per tre giorni settimanali a scelta, esclusi i giorni di silenzio venatorio. Nel rispetto dei periodi sopra indicati, dal 1° ottobre al 30 novembre l'esercizio venatorio da appostamento fisso potrà essere consentito per cinque giorni settimanali, previo acquisizione del parere dell'I.S.P.R.A ai sensi dell'art. 40, comma 8, della L.R. 26/1993.

Sulla base del successo riproduttivo stagionale che sarà rilevato nel contesto dei censimenti tardo-estivi, l'apertura della caccia alla fauna stanziale potrà essere ritardata con apposita determina dirigenziale successivamente all'approvazione del presente calendario.

La caccia da appostamento temporaneo con uso di richiami vivi è vietata; è invece consentita la sosta, in atteggiamento di caccia, in prossimità di pasture, senza l'uso di richiami vivi, anche in ripari di tipo provvisorio, che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia.

E' vietata l'attivazione di appostamenti fissi di caccia in Zona di Maggior Tutela.

D) Orario

La caccia in forma vagante è consentita secondo gli analoghi orari già indicati al punto D) per il territorio non compreso della Zona Faunistica delle Alpi.

La caccia da appostamento fisso è consentita secondo gli orari definiti dalle specifiche disposizioni regionali.

E) Caccia in forma esclusiva

Al fine di alleggerire la pressione venatoria, di rafforzare il concetto del legame cacciatore-territorio e di promuovere una maggiore conoscenza della fauna selvatica e delle relative forme di caccia, ai sensi dell'art. 14 del R.R. 4 agosto 2003, n. 16, l'esercizio venatorio viene svolto nelle forme di seguito indicate:

- 1) caccia agli Ungulati, da attuarsi in selezione come da regolamento provinciale e particolari disposizioni per la caccia di selezione nei C.A.C.;
- 2) caccia con cane segugio alla lepre comune, alla lepre bianca (ove consentita), alla volpe (anche con cane da tana) e all'avifauna migratoria senza l'uso del cane;
- 3) caccia ai Galliformi alpini (gallo forcello e coturnice), alla fauna stanziale ripopolabile (esclusi i Leporidi=all'avifauna migratoria, anche con cane da ferma;
- 4) caccia alla fauna stanziale ripopolabile (esclusi i Leporidi), alla volpe e all'avifauna migratoria, anche con cane da ferma, in sola Zona di Minor Tutela;
- 5) caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso.

Per la caccia vagante, ogni cacciatore è vincolato al proprio settore di appartenenza secondo le disposizioni stabilite dal Comitato di Gestione d'intesa con il Servizio Caccia provinciale sulla base della residenza anagrafica, del legame cacciatore-territorio e della razionalizzazione dei prelievi.

Nel C.A.C. Penisola Lariana sono istituiti i settori Como e Lecco, rispettivamente coincidenti con i territori amministrativamente ricadenti nelle province di Como e di Lecco (D.G.R. 16 maggio 1997 n. 28609). Nel settore di Lecco vigono le disposizioni del presente calendario, sempreché d'intesa vengano recepite nel calendario venatorio approvato dalla Provincia di Lecco.

F) Caccia agli Ungulati

In base alle vigenti disposizioni provinciali relative alla caccia agli Ungulati, sulla scorta dei censimenti effettuati e dei piani di abbattimento proposti dai Comitati di Gestione nonché delle relative verifiche compiute dal Servizio Faunistico provinciale e del parere espresso dall'I.S.P.R.A., la caccia di selezione agli Ungulati avrà luogo secondo i tempi, i Piani di abbattimento e le modalità definite dalle successive disposizioni particolari.

G) Limitazioni al prelievo venatorio

Previa conferma da effettuarsi in base alla valutazione del successo riproduttivo stagionale, sono adottati i seguenti piani di prelievo:

- lepre bianca (solo C.A.C. Alpi Comasche): 10 capi;
- lepre comune: il piano di prelievo verrà comunicato al Comitato di Gestione dal Servizio Faunistico entro la fine di settembre, sulla base dei dati raccolti nel contesto dei rispettivi censimenti; gallo forcello e coturnice (solo C.A.C. Alpi Comasche): il piano di prelievo verrà successivamente comunicato al Comitato di Gestione dal Servizio Faunistico, sulla base dei dati raccolti nel contesto dei censimenti primaverili e tardo-estivi, ferma restando la sospensione del prelievo dopo il primo mese di caccia nel caso di mancato raggiungimento entro tale data di almeno il 50% del piano di abbattimento;
- Ungulati: come da successive disposizioni regolamentari, in base al parere espresso dall'I.S.P.R.A.

La pernice bianca sarà soggetta unicamente ad attività di censimento, con modalità da definirsi.

Il prelievo dei Galliformi e dei Leporidi comporta l'obbligo di compilazione di una cartolina di prelievo, che dovranno essere riconsegnate sulla base delle indicazioni fornite dal locale Comitato di Gestione entro e non oltre 24 ore dall'avvenuto prelievo.

La caccia alle specie di cui sopra termina al raggiungimento dei capi previsti dal rispettivo piano di prelievo, fatta salva la possibilità di chiusura anticipata in base alla verifica del rapporto giovani/adulti risultante dalle schede di abbattimento e/o dalla valutazione degli indici cinegetici riferiti alle prime settimane di caccia.

In particolare non possono essere superati i limiti individuali di prelievo di seguito esposti.

- Galliformi (gallo forcello, coturnice): 1 capo giornaliero - 5 capi annui complessivi;
- lepre comune: 1 capo giornaliero - 4 capi annui, fino ad un massimo di 6 capi per squadra nel C.A.C. Alpi Comasche;
- lepre bianca: 1 capo annuo, fermo restando il limite massimo di 4 capi di Leporidi prelevabili complessivamente;

- starna: 2 capi giornalieri - 8 capi annui;
- fagiano: 2 capi giornalieri - 16 capi annui;
- volpe: 2 capi giornalieri - 16 capi annui;
- beccaccia: 2 capi giornalieri – 20 capi annui;
- allodola: 20 capi giornalieri – 80 capi annui;
- altre specie di avifauna migratoria: 30 capi giornalieri, con il limite di 10 capi tra Palmipedi e Trampolieri.

Nei C.A.C. Penisola Lariana e Prealpi Comasche è vietata la caccia alla coturnice e al gallo forcello.

Nel C.A.C. Penisola Lariana nel periodo dal 20 settembre al 4 ottobre, posteriormente alle ore 14.00 è vietata la caccia alla avifauna ripopolabile; durante tale periodo la caccia con cane da ferma potrà essere svolta per due giorni fissi alla settimana (mercoledì e domenica).

Nel medesimo C.A.C. è fissato il limite di un solo capo di beccaccia prelevabile giornalmente successivamente al 7 dicembre, precisandosi che dopo tale data sino al 31 dicembre la beccaccia potrà essere cacciata per tre giorni settimanali a scelta, esclusivamente nella fascia sottostante i 700 metri s.l.m..

Nella Zona di Minor Tutela del C.A.C. Alpi Comasche è vietata la caccia alla coturnice, al gallo forcello ed alla lepre bianca ed ai cacciatori in possesso del tesserino della Zona di Minor Tutela è sempre vietato il prelievo della tipica fauna alpina.

E' fatto obbligo ai cacciatori dei C.A.C. Alpi Comasche e Prealpi Comasche di apporre l'apposito sigillo inamovibile numerato, consegnato all'atto del ritiro del tesserino venatorio, ad ogni capo non appena abbattuto di coturnice, gallo forcello, lepre bianca e lepre comune.

Ogni capo abbattuto di tipica fauna alpina dovrà essere sottoposto a controllo biometrico, sulla base delle modalità operative disposte contestualmente alla definizione dei piani di abbattimento stagionali.

E' resa obbligatoria la consegna della zampa destra anteriore di ogni capo di lepre nonché dell'ala destra di ogni capo di coturnice abbattuti, da effettuarsi entro 48 ore dall'abbattimento presso il Comitato di Gestione del locale C.A.C. (anche per tramite di eventuali responsabili di zona che saranno successivamente indicati dallo stesso). E' invece facoltativa la consegna dell'ala destra di ogni capo di beccaccia abbattuta nell'intero territorio provinciale nonché delle ingluvie di ogni capo di gallo forcello e coturnice abbattuto nel C.A.C. Alpi Comasche, da effettuarsi secondo le stesse sopraindicate modalità.

Nel C.A.C. Alpi Comasche i cacciatori di cui alla lett. E, punto 2 (segugisti), dovranno segnalare, prima del ritiro del tesserino regionale, il nominativo dei costituenti la propria squadra al locale Comitato di gestione o al servizio Caccia provinciale.

Nel C.A.C. Alpi Comasche nel raggio di 150 metri dal confine del campo di tiro sito in località "Torrente S. Vincenzo" comune di Montemezzo, divieto di caccia in forma vagante e sparo consentito solo per tarare le carabine così come da regolamento specifico.

La caccia è preclusa negli Istituti di Protezione individuati dal vigente Piano Faunistico Venatorio; l'attività venatoria è inoltre soggetta a specifiche limitazioni nelle Zone Speciali pure individuate dallo stesso P.F.V.

H) Limitazioni di accesso stradale

Nella stagione in corso sono attuate le seguenti iniziative tendenti a disciplinare e regolamentare la circolazione e l'uso dei veicoli a motore per l'accesso alle zone di caccia da parte dei cacciatori in forma vagante, fermi restando eventuali specifici divieti di transito disposti a livello locale.

a) Nel C.A.C. Alpi Comasche è vietato l'uso dei veicoli a motore per l'accesso alle zone di caccia su tutte le strade sterrate, con la sola eccezione dei seguenti tratti sterrati:

- da Vercana ai Monti di Trobbio;
- da Tabbiadello sino a Pighee;
- dalla Chiesa di Livo al Ponte Dangri;
- da M.te Piazza a Piaghedo (Valpiana);
- da Agnone a Darana (M.ti Peglio);
- da Nessa a Brunedo (Stazzona);
- da Brenzio sino alle località Australia e Giunghè (Consiglio di Rumo);
- dal Ponte delle Seghe (comune di Garzeno) sino alle località Pornacchino e Zeda (M.ti Garzeno);
- da Catasco a Cortesello (M.ti Garzeno);
- da Quanc a Brenzeglio (M.ti di Garzeno);
- da Dongo a Tegano (M.ti Dongo);
- dalla località Desduall alla località Labbio (Monti di Musso);
- da Sogarto a Bron (Tre Terre);
- da Brichera a Nassina (M.ti Pianello);

- dalla località Grigna a Galorna (M.ti di Cremia);
- da Carlazzo al Ponte Dovia;
- tutte le carrozzabili che conducono alla località Logone.

b) Nel C.A.C. Penisola Lariana non è consentito l'accesso alle zone di caccia con l'uso di veicoli a motore sulle seguenti strade carrozzabili:

- dalla Capanna Stoppani (Colma del Piano) all'Alpe Spessola;
- dall'Alpe di Carella al Monte Cornizzolo;
- dalla Piana di Maravell alla Bocchetta di Palanzo;
- dalla Baita Fabrizio (comune di Tavernerio) sino alla Capanna San Pietro (comune di Faggeto Lario);
- dall'Alpe di Lemna alla Bocchetta di Lemna (comune di Faggeto Lario);
- dalla Piana di Cif alla Bocchetta di Cif ;
- da Rezzago al Rifugio Marinella;
- dal Piazzale di Praà Murel (quota 998 slm) all'Alpe di Pianezzo e al Rifugio S.E.V.;
- da Sormano alla Colma del Bosco;
- da Agriturismo Binda all'Alpetto di Torno.

c) Nel C.A.C. Prealpi Comasche non è consentito l'accesso alle zone di caccia con l'uso dei veicoli a motore sulle seguenti strade:

- dalla località Bocchette di Orimento all'Alpe Pesciò;
- dalla località Cristè alla sbarra dell'Alpe di Gotta;
- dal Pian delle Alpi alle località Ermogna-Carolza-Piazza Grande;
- dal rifugio Venini alle Batterie;
- dal rifugio Bugone all'Alpe Grosso (o di Moltrasio);
- da Cascina Lissiga alla Valle dell'Inferno;
- tutte le strade interne alle piste di sci in comune di Lanzo Intelvi;
- tutti i tratti sterrati che si dipartono dalla strada comunale Selve di Laino – Alpe di Sesso (ad accesso limitato) e che conducono a: Alpe di Rovascio, Monte del Conte, Zerla ed altre generiche località adiacenti;
- tutti i tratti sterrati che dalla località Belvedere (comune di San Fedele I.) conducono all'Alpe di Blessagno, alla Zerla e all'Alpe di Sesso;
- da Pigra alla località Antenne;
- tutte le strade che da Lura e da Blessagno conducono all'Alpe di Blessagno;
- dal rifugio Alpe di Colunno all'Alpe di Sala;
- la strada agro-silvo-pastorale dall'Alpe Bene di Sotto all'Alpe di Lenno, in entrambi i sensi di marcia;
- tutti gli sterrati ricadenti nella piana compresa tra il Fondo Chiuso del Golf Menaggio, la S.S. Menaggio-Porlezza, la S.P. Porlezza-Crotto Galbiga e le pendici del M.te Galbiga.

3) Disposizioni comuni

A) Specie vietate

In tutto il territorio provinciale è vietata la caccia alle seguenti specie: pernice rossa (ad eccezione degli A.T.C. Canturino e Olgiatese), colino della Virginia, pernice bianca, corvo, taccola, pittima reale e francolino di monte (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997) nonché del combattente.

Fermo restando quanto disposto dalla D.G.P. 2 marzo 1995, n. 3332/1 e dalle disposizioni regionali in materia di ripopolamenti, è sempre vietata l'immissione sul territorio provinciale delle seguenti specie: minilepre, colino della Virginia, pernice rossa, coturnice, daino e cinghiale.

B) Periodi di caccia

In recepimento della Direttiva 2009/147/CE e del Decreto della Regione Lombardia n. 8025 del 06/09/2013, sono stabilite le seguenti limitazioni dei periodi di caccia e del carniere:

- tortora: dalla quarta domenica di settembre al 31 ottobre;
- cornacchia grigia, ghiandaia, gazza: dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio;
- quaglia: dalla quarta domenica di settembre al 8 dicembre;
- merlo: dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre;
- tordo bottaccio: per la caccia vagante dalla quarta domenica di settembre al 31 dicembre, per la caccia da appostamento fisso dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre;
- allodola: dal 1° ottobre al 31 dicembre, con carniere massimo di 20 capi/giorno e 80 capi/annui;
- cesena: per la caccia vagante dalla quarta domenica di settembre a fine gennaio, per la caccia da appostamento fisso dalla terza domenica di settembre a fine gennaio;

- tordo sassello: per la caccia vagante dal 1° ottobre al 31 gennaio, per la caccia da appostamento fisso dal 20 settembre al 31 gennaio;
- porciglione: dal 1° ottobre al 20 gennaio;
- frullino: dal 1° ottobre al 20 gennaio, con carniere massimo di 5 capi/giorno e 30 capi/annui;
- moriglione: dal 1° ottobre al 20 gennaio, con carniere massimo di 5 capi/giorno e 25 capi/annui;
- beccaccia: dal 1° ottobre al 31 dicembre, con carniere massimo di 2 capi/giorno e 20 capi/annui.

Per quanto riguarda le altre specie cacciabili, valgono i limiti temporali stabiliti dall'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché - limitatamente alle specie ungulate - quanto previsto dalle specifiche disposizioni provinciali relative alla caccia di selezione.

Nel caso di chiusura anticipata della caccia alla lepre con segugio a seguito del raggiungimento del tetto di prelievo prefissato, sarà consentito l'uso del segugio senza fucile per la valutazione della consistenza residua della popolazione del leporide sino alla data ultima prefissata a calendario per la caccia alla stanziale, previo accordo col Comitato di Gestione del locale ATC/CAC.

C) Adempimenti

Ai sensi dell'art.25, comma 16 della L.R. 16.08.1993 n. 26, la caccia da appostamento temporaneo va intesa come caccia vagante.

A seguito di accettazione della domanda di ammissione al territorio, il cacciatore dovrà munirsi dell'apposito inserto predisposto dal rispettivo Comitato di Gestione del C.A.C./A.T.C., da allegarsi al tesserino regionale unitamente alla ricevuta del versamento dei contributi e che dovrà essere puntualmente compilato sulla base delle indicazioni riportate sullo stesso.

D) Divieti particolari

E' vietato l'uso del cane segugio nella fascia posta a distanza inferiore di 50 metri dal confine delle aree della "Rete Natura 2000" (SIC e ZPS), con l'eccezione del SIC "Fontana del Guercio", ove tale divieto si estende per una fascia di ampiezza superiore, sulla base dei confini specificamente individuati nell'ambito di redazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio provinciale.

È inoltre vietata l'immissione di capi di fagiano a distanza inferiore a 1000 m dal confine delle aree della "Rete Natura 2000" ospitanti popolazioni di rana di Lataste o altre importanti popolazioni di Anfibi.

E' vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione della caccia praticata nella zona faunistica delle Alpi agli Ungulati, al gallo Forcello ed alla coturnice nonché da appostamento fisso alla cesena ed al tordo sassello.

E' sempre vietata la caccia a rastrello in gruppi composti da più di 3 persone; nessun gruppo potrà avere più di 6 cani (fatta esclusione per la caccia al cinghiale) e nessun gruppo potrà abbattere più di 2 lepri per giornata di caccia.

E' vietato l'uso di munizioni con contenitore di carica ad apertura ritardata.

E' altresì vietato l'utilizzo a fini venatori di apparecchi radio rice-trasmittenti nonché di collari elettronici per cani in grado di riprodurre richiami acustici di specie animali.

L'utilizzo venatorio dei collari elettronici per cani a semplice emissione di segnale acustico elettronico ripetitivo (cosiddetti "beeper di prima generazione") è vietato nella Zona Alpi di Maggior Tutela (Zona "A") ed è invece consentito nel restante territorio provinciale sino al 31 dicembre, a condizione che gli stessi siano impostati all'emissione acustica esclusivamente sulla ferma del cane.

E' inoltre vietato l'uso del fucile combinato a due o tre canne, con la sola esclusione dei fucili sottoposti alla spinatura della/e canna/e non utilizzata/e con tondino passante e saldatura interna alla camera, e comunque previa preventiva verifica dell'arma così modificata e registrazione nominale dell'utilizzatore a cura del Servizio di Vigilanza venatoria.

L'addestramento dei cuccioli di cane fino ai 15 mesi di età, previsto per soci iscritti e/o residenti ai sensi del Reg.to Regionale n.16/2003, è vietato negli Istituti di Protezione e nelle Zone Speciali individuate dal vigente PFV, con la sola esclusione delle Zone Speciali ricadenti nel C.A.C. Alpi Comasche, ove tale tipo di addestramento è vietato nel territorio posto al di sopra dei 500 m/slm; è inoltre vietato sul versante sud-ovest del M.te S. Primo (C.A.C. Penisola Lariana) posto al di sopra dei 1000 m/slm.

Fatto salvo quanto espressamente previsto per le Zone di Addestramento Cani, è vietata ogni forma di addestramento dei cani (compresi i cuccioli) nel periodo intercorrente tra il 1° aprile e la data di inizio dell'addestramento cani prevista nei rispettivi territori ai sensi dei precedenti p.ti 1/B e 2/B; l'addestramento dei cani è inoltre vietato nelle ore notturne.

E) Obblighi particolari

L'esercizio venatorio deve essere svolto esclusivamente nella forma prescelta con l'opzione venatoria.

Al di fuori degli orari e dei luoghi previsti per l'attività venatoria, i cani devono essere tenuti al guinzaglio ed i fucili devono essere scarichi e riposti, ove previsto, nel fodero; l'eventuale recupero del cane entro gli istituti di tutela deve obbligatoriamente essere condotto senza fucile o con fucile riposto nel fodero (si precisa che lo zaino è di fatto equiparato al fodero).

Ad ogni cacciatore che, nel corso della medesima giornata venatoria, prelevi un capo di selvaggina e lo depositi quindi in una località diversa da quella ove poi torna ad effettuare l'esercizio venatorio, è fatto obbligo di tracciare immediatamente un cerchio intorno alla casella di tesserino già contrassegnata all'atto del prelievo.

E' fatto obbligo al cacciatore recuperare ed abbattere la selvaggina da lui precedentemente ferita.

E' obbligatorio segnalare ogni eventuale capo abbattuto che risulti munito di particolare contrassegno o marcatura, utilizzando l'apposito modulo precompilato disponibile presso gli uffici caccia provinciali.

Ai titolari di appostamento fisso è fatto obbligo di apporre in modo visibile sulla parete esterna del capanno il numero della specifica autorizzazione (corrispondente al numero di matricola); qualora il capanno venga dismesso, è resa obbligatoria la demolizione a cura dell'ultimo titolare.

In applicazione a quanto previsto al punto 21 lett. "e" della L.R. 8 maggio 2002 n. 7, è fatto obbligo ai conduttori dei cani di avere con sé idonea documentazione comprovante l'età e l'iscrizione all'anagrafe canina degli ausiliari utilizzati.

F) Sanzioni

Il prelievo abusivo di capi di selvaggina comporta, in aggiunta alle sanzioni previste dalla legge, anche il risarcimento dei danni arrecati alla fauna nell'importo indicato dalla Provincia sulla base del valore di mercato e spese connesse. Al trasgressore potrà essere altresì irrogata la preclusione all'esercizio venatorio fino ad un massimo di tre anni.

A carico di chi effettua rilasci abusivi di cinghiale nell'intero territorio provinciale sarà disposta, in aggiunta alle sanzioni già previste dalla normativa vigente, la revoca dell'abilitazione alla caccia agli ungulati (o di quella specifica per la caccia al solo cinghiale); a carico di chi effettua rilasci abusivi di coturnice sarà invece disposta, in aggiunta alle sanzioni già previste dalla normativa vigente, la preclusione alla caccia in Zona di Maggior Tutela.

G) Disposizioni finali

La fruizione delle quindici giornate di caccia da appostamento fisso fruibili dal cacciatore che ha optato per la caccia vagante ai sensi dell'art. 35, comma 1 bis, della L.R. n. 26/1993 e succ. mm. e ii., è consentita dal 1° ottobre al 31 dicembre; la fruizione delle giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria da parte del cacciatore che ha optato per la forma di caccia da appostamento fisso - prevista, ai sensi del medesimo art. 35, comma 1 bis, a partire dalla terza domenica di ottobre - è inoltre subordinata al rilascio e alla compilazione dell'apposito tesserino venatorio inserto.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, valgono le norme statali, regionali e provinciali in materia di caccia nonché le particolari disposizioni localmente emanate dai rispettivi Comitati di Gestione dei C.A.C. e degli A.T.C. ed approvate dalla Provincia.

Le presenti disposizioni particolari restano in vigore fino all'emanazione delle analoghe disposizioni per l'anno successivo.

Zone di Protezione lungo le rotte di migrazione

(art. 1, comma 4 L.R. 26/93)

Sono istituite le seguenti Zone di Protezione lungo le rotte di migrazione:

- Oasi di protezione Bocchetta di Chiaro;
- Riserva Naturale Pian di Spagna - Lago di Mezzola;
- Riserva Naturale Lago del Piano;
- Riserva Naturale Sasso Malascarpa;
- Riserva Naturale Lago di Montorfano;
- Riserva Naturale Fontana del Guercio.

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Rita Livio